

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.Lgs. 387/2003 – D.D. n. 215-11042 del 22/3/2013 di Autorizzazione Unica rilasciata al Consorzio dei Canali del Canavese per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile (idraulica) in Comune di Bairo.**

Il Dirigente del Servizio dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 215-11042 del 22/3/2013:

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

*Determina*

1) ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, di rilasciare al Consorzio dei Canali del Canavese (omissis), con sede legale in Caluso – Via Trieste n. 22/a, l'Autorizzazione Unica richiesta in data 1/12/2011 per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili ubicato in Comune di Bairo, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto descritto al successivo punto 2) e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nelle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento a farne parte integrante (allegati da 1 a 8); in particolare l'impianto viene esercito a mezzo di derivazione dell'acqua dal Canale di Caluso, a sua volta derivato dal Torrente Orco, in misura di una portata massima pari a 8.340 litri/s e di una portata media pari a 6.300 litri/s, per produrre sul salto di metri 3 la potenza nominale media di kW 185 - con restituzione nel medesimo Canale di Caluso sempre in Comune di Bairo.

2) di approvare il progetto definitivo a firma ing. R. Meneghini e arch. F. Macone, allegato alla citata domanda in data 1/12/2011 nonché alle successive note di integrazioni e chiarimenti, costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti: (... omissis ...)

una copia del quale, opportunamente timbrata, viene consegnata al richiedente affinché venga resa disponibile presso il cantiere per i relativi controlli;

3) di prendere atto che le opere autorizzate sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 comma 4 della L. 10/1991 e dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/2003;

4) di stabilire che la presente Autorizzazione comprende/sostituisce:

- autorizzazione all'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica ex D.P.G.R. 31/7/2001 n. 11/R;
- parere di compatibilità ambientale e geomorfologica ex art. 31 della L.R. 56/1977;
- parere idraulico ex R.D. 368/1904;
- autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004;
- permesso di costruire ex D.P.R. 380/2001;
- verifica di coerenza con i limiti delle emissioni sonore ex L. 447/1995;
- nulla osta su vincolo archeologico ex D.Lgs. 42/2004;
- nulla contro demanio militare;

5) di dare atto che gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento devono essere preventivamente autorizzati, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/2003;

6) di stabilire che il titolare della presente Autorizzazione, a seguito della eventuale dismissione dell'impianto, ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 387/2003 ha l'obbligo della esecuzione, a propria cura e spese, delle misure di reinserimento e recupero ambientale sulla base di quanto contenuto nel progetto di cui al precedente punto 2); il titolare ha altresì l'obbligo, a pena di nullità del presente provvedimento, di rinnovare la fidejussione citata in premessa stipulata a favore del

Comune di Bairo, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, e per tutta la durata della concessione di derivazione d'acqua;

7) di dare atto che, come stabilito dalla Delibera AEEG ARG/elt n. 99/08 e s.m.i. (Testo Integrato delle Connessioni Attive – TICA), l'impianto di rete per la connessione con l'esistente rete di distribuzione elettrica, una volta realizzato e collaudato, sarà ceduto ad Enel Distribuzione SpA prima della messa in servizio e pertanto:

- rientrerà nel perimetro della rete di distribuzione di proprietà del gestore di rete;
- l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di rete è automaticamente volturata ad Enel con decorrenza dalla data del collaudo, in quanto concessionario unico della distribuzione di energia elettrica per il territorio in esame;

- l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, come previsto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, non riguarda l'impianto di rete, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione elettrica;

8) il titolare della presente Autorizzazione è tenuto al perfezionamento, presso la competente Agenzia delle Dogane, degli adempimenti fiscali in materia di produzione di energia elettrica;

9) di subordinare la validità della presente autorizzazione:

- alla effettuazione, in fase esecutiva, del rivestimento del fondo e delle sponde del canale di restituzione della centrale, all'altezza del mulino, fino al ponte, come specificato in premessa;

- alla realizzazione, al termine dei lavori, delle misure citate in premessa di ripristino e rinaturalizzazione dei siti interferiti dal cantiere;

- alla realizzazione delle misure di compensazione di carattere ambientale e territoriale individuate nel corso della istruttoria e specificate nel parere del Servizio Pianificazione Territoriale di questa Provincia prot. n. 119651 del 08.02.2012, in attuazione degli indirizzi e delle direttive contenute nelle Norme di Attuazione del PTC2 in merito all'interferenza dell'intervento con le aree di pertinenza dei corpi idrici, le fasce perifluviali ed i corridoi di connessione ecologica al fine del recupero, la manutenzione e la rinaturalizzazione di dette aree, relazionando in merito alle operazioni svolte al momento della comunicazione di fine lavori ed in ogni caso provvedendo allo svolgimento di tutte le operazioni di gestione e manutenzione di tali opere, per un periodo pari a due anni, al fine di garantire un idoneo risultato;

10) a prescindere da quanto possa essere diversamente indicato dalle autorizzazioni e/o pareri di cui al precedente punto 4), in ogni caso i lavori dovranno essere iniziati, con la realizzazione di consistenti opere, entro anni uno dalla data di notifica del presente provvedimento, e terminati entro anni tre dalla data di inizio degli stessi, fatte salve eventuali proroghe che questo Servizio potrà rilasciare a seguito di espressa richiesta debitamente motivata; l'Autorizzazione perde efficacia nel caso in cui non vengano rispettati i suddetti termini.

Le date di inizio e di ultimazione dei lavori nonché di riattivazione dell'impianto, unitamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008, dovranno essere tempestivamente comunicate al Servizio scrivente, all'Arpa Piemonte e a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta ricompresi nel presente provvedimento, per le verifiche di competenza; dovrà comunque essere comunicato agli stessi soggetti il nominativo dell'impresa esecutrice nonché quello del Direttore dei Lavori. La sostituzione dell'impresa o della Direzione Lavori deve essere immediatamente comunicata ai soggetti di cui sopra, indicando i nuovi nominativi, con le relative firme per accettazione.

Entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori dovrà essere effettuato il collaudo delle opere realizzate (manufatti, opere d'arte, impianti di ogni genere, ecc...). I relativi certificati dovranno essere inviati, entro i successivi trenta giorni, ai medesimi soggetti e dovranno essere redatti da tecnici abilitati nelle materie specifiche, facendo riferimento alle relative norme di settore.

Il titolare è comunque tenuto alla osservanza di ogni altra norma e disposizione vigente in materia urbanistico-edilizia o comunque connessa alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, anche se

non espressamente prevista nel presente provvedimento; sono fatti salvi gli adempimenti a carico del titolare di cui alla D.G.R. 12/12/2011 n. 4-3084 ai fini della prevenzione del rischio sismico;

11) di stabilire che la presente Autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità del soggetto autorizzato, il quale terrà le Amministrazioni ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente Autorizzazione; inoltre è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d'opera o al termine dei lavori. L'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni contenute nel presente atto, nonché delle normative vigenti nelle materie che lo disciplinano, potrà essere causa di sospensione e/o revoca della presente Autorizzazione, con l'applicazione delle relative sanzioni; sono altresì fatte salve le disposizioni e direttive vigenti e future per quanto non previsto dal presente provvedimento in materia ambientale, sicurezza dei luoghi di lavoro e tutela della salute dei lavoratori, antincendio e sicurezza pubblica, applicabili in relazione all'impianto in progetto e al suo successivo esercizio;

12) di notificare il presente atto, unitamente a copia completa degli elaborati progettuali debitamente timbrati e vistati, al titolare della presente Autorizzazione Unica, alla Soc. Agricola "Il Vecchio Mulino di Bairo" s.s. e di darne notizia a tutti i soggetti titolari di Autorizzazioni, pareri e/o nulla osta facenti parte della Conferenza dei Servizi;

13) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, e di disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Torino e sul sito web dell'Ente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ovvero, in via straordinaria, entro centoventi giorni al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. (...omissis...)"